

## □ **Mozione n. 210**

*presentata in data 25 ottobre 2011*

a iniziativa del Consigliere Cardogna

**“Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea”**

### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che con il decreto legge 138 del 2011, convertito in legge 148 del 14 settembre 2011, è stata introdotta una disposizione (articolo 4), rubricata sotto il titolo “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea”, che di fatto, pur escludendo dalla sua applicazione il servizio idrico integrato, obbliga a privatizzare entro la metà di marzo tutti gli altri servizi pubblici locali;

Considerato che la suddetta norma appare contrastare con l'esito del referendum di giugno sull'articolo 23 bis del decreto legge 112/2008, in quanto esso, come affermato in sede di giudizio di ammissibilità dalla Corte costituzionale, non riguardava solo l'acqua ma l'intero articolo 23 bis, vale a dire la disposizione che intendeva favorire la gestione dei servizi pubblici locali da parte di soggetti privati scelti a seguito di gara ad evidenza pubblica;

Considerato, inoltre, che la caducazione dell'articolo 23 bis a seguito del referendum suddetto, così come sostenuto dalla Corte costituzionale nel giudizio di ammissibilità, avrebbe comportato, in assenza dell'intervento legislativo statale, l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria che, come è noto, è meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum, nel senso che essa non impone forme di privatizzazione forzata;

Ritenuto che l'articolo 4 della legge 148/11 introduce una disciplina ancor più favorevole alla privatizzazione dei servizi pubblici locali di quella contenuta nell'art. 23 bis abrogato per referendum;

Ritenuto, pertanto, che la suddetta disposizione neutralizza e sovverte l'esito del referendum di cui trattasi, laddove circa 27 milioni di cittadini hanno inequivocabilmente e sostanzialmente dichiarato che il “privato” non è necessariamente la soluzione ma molto più sovente il problema;

Ritenuto, infine, che l'articolo 4 summenzionato appare violare altresì le prerogative di autonomia delle regioni, come riconosciuto da alcune regioni italiane, che hanno già provveduto ad interporre il gravame costituzionale;

### IMPEGNA

la Giunta regionale a proporre ricorso dinanzi alla Corte costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.